

A vibrant, stylized illustration of a brown and white cow grazing in a field. The cow is positioned in the center, facing right. The background features a large, soft pink sun or moon. To the left, there are green plants with dark green stripes. To the right, there are large, dark red flowers. In the top left corner, a yellow and black bee is flying. The overall style is flat and modern with a textured, paper-like background.

CHEESE

**REGOLAMENTO
TECNICO**

SLOW FOOD PROMOZIONE SRL

Via MendicITÀ Istruita, 14 - 12042 Bra (CN)
Tel. +39 0172 419611 - Fax +39 0172 421293
e-mail: espositori@slowfood.it
<https://cheese.slowfood.it/>
www.slowfood.it
www.slowfood.com

ALLESTIMENTO

Allestimento stand a progettazione libera:

lunedì 11 settembre 2023 dalle ore 08,00 alle ore 18,00
martedì 12 settembre 2023 dalle ore 08,00 alle ore 18,00
mercoledì 13 settembre 2023 dalle ore 08,00 alle ore 18,00
giovedì 14 settembre dalle ore 08,00 alle ore 18,00*
venerdì 15 settembre dalle ore 07,00 alle ore 09,00*
** saranno consentite le sole operazioni di posizionamento merci*

Allestimento stand preallestiti:

Stand con superficie uguale o superiore a 25 m²:
mercoledì 13 settembre 2023 dalle ore 08,00 alle ore 18,00
giovedì 14 settembre dalle ore 08,00 alle ore 18,00*
venerdì 15 settembre dalle ore 07,00 alle ore 09,00*
** saranno consentite le sole operazioni di posizionamento merci*

Bancarelle e mini-stand:

giovedì 14 settembre dalle ore 08,00 alle ore 18,00*
venerdì 15 settembre dalle ore 07,00 alle ore 09,00*
** saranno consentite le sole operazioni di posizionamento merci*

MANIFESTAZIONE

Mercato italiano, internazionale e presidi

15 settembre 2023 ore 10.00/20.30
16 settembre 2023 ore 10.00/20.30
17 settembre 2023 ore 10.00/20.30
18 settembre 2023 ore 10.00/20.30

Aree ristorazione/degustazione

(Food Truck, Cucine di strada, Birrifici, Chioschi regionali, Enoteca...)
15 settembre 2023 ore 11.00/23.00
16 settembre 2023 ore 11.00/23.00
17 settembre 2023 ore 11.00/23.00
18 settembre 2023 ore 11.00/20.30

SMONTAGGIO

Stand a progettazione libera:

18 settembre 2023 dalle ore 20,30 alle ore 24,00*
19 settembre 2023 dalle ore 08,00 alle ore 18,00
** saranno consentite le sole operazioni di rimozione merci*

Stand preallestiti:

18 settembre 2023 dalle ore 20,30 alle ore 24,00*
19 settembre 2023 dalle ore 08,00 alle ore 18,00
** saranno consentite le sole operazioni di rimozione merci*

Bancarelle e mini-stand:

18 settembre 2023 dalle ore 20,30 alle ore 24,00*
** saranno consentite le sole operazioni di rimozione merci*

È vietato l'accesso a tutti i mezzi all'interno dell'Area dell'evento

Eventuali deroghe a tale orario dovranno essere richieste per iscritto agli organizzatori con almeno 12 ore di anticipo. Comporteranno un addebito di € 210,00 per ogni ora. Minimo fatturabile 1 ora. Tutti gli spazi dovranno essere completamente allestiti entro le ore 10.00 di giovedì 15 settembre 2023 e completamente disallestiti entro le ore 20.00 di martedì 19 settembre 2023.

Art. 1 – Definizioni – Per “Manifestazione” si intende Cheese organizzato da Slow Food Promozione S.r.l. presso La Città di Bra, (CN) 12042 nel periodo compreso dal 15 al 18 settembre 2023. Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di contratto. Per “Organizzatore” si intende il titolare della Manifestazione che stipula il presente contratto in qualità di locatore delle aree e dei servizi espositivi. Per “Espositore” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione quali utilizzatori di aree espositive.

Art. 2 – Informativa al trattamento dei dati personali – Si fa riferimento all'allegato sull'informativa espositori inviato in fase di contrattualizzazione.

Slow Food Promozione garantisce, nell'ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Requisiti di ammissione - Possono essere ammessi a partecipare all'esposizione del mercato:

a) Le aziende italiane e straniere operanti nei settori lattiero-caseario, dei derivati del latte e prodotti affini e accessori. L'Organizzatore si riserva la facoltà di comprendere altre categorie in ambito di sponsorizzazioni e similari

b) Gli Enti, le Associazioni, i Consorzi, gli Istituti ecc., promotori o sostenitori di attività connesse ai settori merceologici di cui al punto a).

Art. 4 – È da ritenersi assolutamente vietata:

a) La vendita di prodotti che contengono materie prime ottenute con metodi della biologia transgenica e/o prodotti aromatizzati con essenze di sintesi e/o prodotti non naturali. L'elenco che segue è meramente esemplificativo e non ha valore assoluto (per maggiore dettaglio, contattare l'Organizzazione):

- formaggi con essenze al tartufo;
- formaggi ottenuti con cagli transgenici;
- formaggi che abbiano subito trattamenti chimici in crosta o affumicature con fumo liquido, ad eccezione dei trattamenti tradizionali (pomodoro, cera, paraffina, olio, grappa, carbone, cenere, ecc.);
- formaggi che contengano conservanti, additivi, coloranti di sintesi.

Tutti gli Espositori debbono essere in grado, a richiesta dell'Organizzazione, del visitatore o delle autorità competenti, di documentare la tracciabilità del prodotto. In particolare gli espositori dovranno specificare la tipologia di latte usato che dovrà essere prevalentemente latte crudo. Potranno partecipare aziende che producono anche formaggi a latte pastorizzato, solo se la maggior parte della loro produzione è a latte crudo e, comunque, potranno esporre e vendere esclusivamente formaggi a latte crudo. L'Organizzazione accetta in via prioritaria i produttori, gli affinatori e i selezionatori ed eventualmente i commercianti. L'Organizzazione si riserva il diritto di verificare le tipologie di formaggio proposte dalle singole aziende. In base a tale verifica, l'Organizzazione concorderà all'espositore quali di queste tipologie si potranno esporre e vendere a Cheese. Le informazioni sui formaggi in vendita e sugli espositori saranno verificate anche durante l'evento.

b) La vendita di vino, la vendita di bevande, salvo deroghe concesse dall'Organizzazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: vino (bottiglie, calici etc.), birre (bottiglie, lattine, bicchieri etc.), bibite, caffè e acqua.

c) La preparazione e la somministrazione di degustazioni a pagamento in aree non appositamente attrezzate.

La bancarella non è uno spazio espositivo attrezzato per la preparazione complessa di cibo, né per la somministrazione dello stesso cibo preparato (panini, preparazioni calde, assemblaggio di diversi ingredienti).

Si ricorda che per poter effettuare la somministrazione in aree appositamente attrezzate è necessario richiedere l'autorizzazione sanitaria (SCIA). Non è in ogni caso consentita la vendita di prodotti non elencati nelle categorie merceologiche ammesse nel regolamento dell'Evento.

Art. 5 – Tutti gli espositori, al momento dell'accredito e prima di prendere possesso dello spazio espositivo sono tenuti a versare la somma di euro 250,00 (attestazione versamento con ricevuta) a

REGOLAMENTO
GENERALE

NORME DI
ACCETTAZIONE

VERSAMENTO
CAUZIONE

Slow Food Promozione S.r.l., a titolo di cauzione per l'eventuale violazione come indicato all' Art. 10 del contratto di vendita dello spazio. La cauzione verrà interamente restituita e/o annullata a partire dalle 18.00 di domenica 18 settembre 2023, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'espositore stesso. Non sarà possibile ritirarlo prima di tale orario e dopo la chiusura della manifestazione. In caso di mancato ritiro, la cauzione verrà acquisita da Slow Food Promozione S.r.l.

Art. 6 – La rinuncia, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata, per mezzo di lettera raccomandata o PEC all'indirizzo sfpromozionesrl@legalmail.it, almeno 40 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'Organizzatore in caso di rinuncia tardiva, si riserva di chiedere i danni derivanti dalla mancata vendita dello spazio espositivo prenotato, trattenendosi comunque a titolo di parziale risarcimento eventuali pagamenti già effettuati. Qualora, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, non sia stata versata la somma prevista, ai sensi dell'art. 5 che precede, a titolo di caparra confirmatoria, la stessa sarà comunque dovuta all'Organizzatore a titolo di risarcimento danni.

Art. 7 – Tutti gli spazi dovranno essere occupati entro le ore 10.00 del giorno 15 settembre 2023. Se entro tale scadenza l'Espositore non avrà provveduto a occupare lo spazio assegnato l'Organizzatore si riserverà il diritto di considerare lo stesso rinunciatario. L'Espositore sarà tenuto al pagamento integrale del corrispettivo pattuito. L'Organizzatore si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti oltre alla possibilità di disporre diversamente dello spazio lasciato vacante per la mancata partecipazione.

Art. 8 – La custodia e la sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto durante le fasi di allestimento, di apertura al pubblico e smontaggio competono ai rispettivi Espositori. **L'Organizzatore non risponde degli oggetti o merci lasciate incustodite all'interno dello stand durante la manifestazione e durante le ore di chiusura al pubblico della stessa.**

Per quanto riguarda la sorveglianza dello stand durante l'orario di chiusura al pubblico, l'Espositore potrà avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, previa specifica notifica all'Organizzatore, riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore stesso.

Art. 9 – Assicurazione – Le merci e l'arredamento che gli Espositori introdurranno negli spazi espositivi nell'ambito della manifestazione Cheese 2023 e delle relative zone espositive, saranno assicurati con la Società Assicuratrice scelta da Slow Food Promozione Srl con i seguenti massimali:

Spazio espositivo fino a 9 mq

- Incendio Stand e contenuto € 13.000,00
- Furto di merci e attrezzature contenute in luogo chiuso (furto con scasso) €1.500,00
- R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) e R.C.O. (responsabilità verso dipendenti impegnati nello stand) €2.500.000,00

Spazio espositivo da 10 mq a 75 mq

- Incendio Stand e contenuto € 31.000,00
- Furto di merci e attrezzature contenute in luogo chiuso (furto con scasso) €2.500,00
- R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) e R.C.O. (responsabilità verso dipendenti impegnati nello stand) €2.500.000,00

Spazio espositivo da 76 mq a 300 mq e oltre

- Incendio Stand e contenuto € 52.000,00
- Furto di merci e attrezzature contenute in luogo chiuso (furto con scasso) € 4.000,00
- R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) e R.C.O. (responsabilità verso dipendenti impegnati nello stand) €2.500.000,00

Ogni singolo Espositore, in eccedenza ai suddetti massimali, potrà stipulare singole polizze assicurative fino alla concorrenza della totalità della merce esposta. In ragione a quanto sopra restano a esclusivo carico dell'Espositore eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'assicuratore. A tal fine si precisa che:

- Inizio copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 13 settembre 2023.
- Termine copertura assicurativa alle ore 12.00 del 19 settembre 2023.
- L'Organizzatore declina ogni responsabilità per danni subiti all'esterno delle zone espositive sui piazzali e/o parcheggi.
- Le garanzie incendio e furto sono prestate a primo rischio assoluto.
- La garanzia furto è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
- Si escludono dal furto denari, valori, metalli pregiati.
- Si esclude il furto con destrezza e l'ammanco; per cui durante gli orari di allestimento, apertura al pubblico e smontaggio non è operante la garanzia furto. Verrà risarcito il furto commesso a seguito di scasso o effrazione dei sistemi di chiusura dello spazio dove vengono ritirate le merci e le attrezzature alla fine della giornata espositiva.

- È compresa la rapina.

In caso di sinistro l'espositore dovrà immediatamente avisare l'Organizzatore e la società assicuratrice, e denunciare lo stesso all'autorità di pubblica sicurezza (la denuncia di sinistro sarà l'unico documento valido per dimostrare l'accaduto). Non saranno ritenute valide le denunce di sinistro inoltrate dopo la chiusura della manifestazione. In ogni caso resteranno ad esclusivo carico dell'Espositore eventuali danni che superino l'ammontare del massimale. L'Espositore riconosce che l'Organizzatore sarà esente da qualsivoglia responsabilità in relazione a qualunque evento che potrà verificarsi nonché in caso di mancata copertura assicurativa.

Per ulteriori informazioni sulle predette coperture assicurative e in caso di sinistro, potete contattare l'Agenzia:

Agenzia Double S Insurance Srl
Via Roma 14 - 407100 Sassari
Tel. 079/2016047 Fax 079/2007212
E-mail info@doublesinsurance.com
<http://www.doublesinsurance.com/>

Art. 10 – Catalogo – Il catalogo della mostra mercato contenente l'elenco delle aziende espositrici, la tipologia dei prodotti e la posizione occupata, verrà pubblicato solo online sul sito ufficiale della manifestazione.

L'Organizzatore, per creare il catalogo online, utilizzerà le informazioni fornite dall'Espositore nella Domanda di Partecipazione. Le informazioni che si trovano nel catalogo online dovranno essere verificate dall'espositore direttamente sul sito. L'Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi errore presente sul catalogo online non segnalato.

Art. 11 – Diritto di riproduzione – L'Espositore presta il proprio preventivo assenso all'effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso espositivo e di quanto in esso contenuto e alla vendita di tali riproduzioni da parte dell'Organizzatore.

Art. 12 – Norma di regolamentazione del livello sonoro – Il livello sonoro massimo consentito all'interno dell'Area della Manifestazione durante il periodo dell'evento è di 85 dB e pertanto gli Espositori dovranno rigorosamente rispettare tale limite e comunque ottemperare eventuali richieste dell'Organizzatore di ridurre le emissioni rumorose.

Art. 13 – Diritti S.I.A.E. – Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di idonee apparecchiature sono soggette al pagamento dei diritti d'autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti, saranno fornite dalla S.I.A.E di competenza, con la quale l'Espositore deve prendere preventivo accordo. L'Espositore deve essere munito di preventivo permesso rilasciato dalla S.I.A.E. stessa.

Durante la manifestazione, funzionari della S.I.A.E. provvederanno a visitare gli stand per i necessari controlli circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi sul diritto d'autore. Laddove l'Espositore fosse trovato sprovvisto di idonea documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi S.I.A.E. l'Organizzatore provvederà ad addebitare tale onere direttamente all'Espositore. **Vedi modulo di dichiarazione S.I.A.E.** (presente nella guida ai servizi online).

Art. 14 – La Manifestazione sarà aperta al pubblico dal 15 settembre 2023 dalle ore 10. L'Espositore potrà accedere al proprio spazio espositivo un'ora prima dell'apertura al pubblico. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare le date e l'orario di apertura e chiusura delle aree della manifestazione, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte dell'Espositore.

Art. 15 – L'Espositore è obbligato a **esporre il prezzo di vendita al pubblico di ogni prodotto**; l'Organizzatore si riserva la possibilità di esercitare opera di controllo.

Art. 16 – Pubblicità – L'esercizio della pubblicità in ogni sua forma è riservato in via esclusiva all'Organizzatore o a chi per esso delegato. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l'impiego di altoparlanti o altri mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori dello spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. L'Organizzatore potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere deroghe in materia.

Art. 17 – Abbandono – L'Espositore non potrà abbandonare lo spazio espositivo nel corso della Manifestazione. Qualora l'Espositore abbandonasse lo spazio espositivo per qualsiasi motivo, l'Organizzatore avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese dell'Espositore qualsiasi materiale lasciato all'interno o all'esterno dello spazio espositivo, sul quale l'Espositore riconosce all'Organizzatore diritto di ritenzione e verrà applicato all'Espositore a titolo di risarcimento il trattenimento della cauzione di cui all'**Art. 5** (€ 250,00).

Art. 18 – Ammende – È prevista un'ammenda di € 100,00 + IVA al metro quadro dello stand dell'Espositore che realizzerà un progetto diverso da quello inviato all'Ufficio Tecnico designato da Slow Food Promozione S.r.l.

L'Espositore sarà obbligato comunque al ripristino dello stand secondo progetto iniziale. Il saldo delle ammende dovrà essere effettuato entro il primo giorno di Manifestazione.

Art. 19 – Modalità di risoluzione – La violazione di quanto previsto agli articoli 4,6,12,15,17,18,21,26, darà diritto all'Organizzatore di risolvere il presente contratto e di richiedere il pagamento della somma di € 1.500,00 + IVA a titolo di penale, per i danni causati, salvo comunque il pagamento da parte dell'Espositore di tutto quanto dovuto e il risarcimento del maggior danno. Il pagamento della penale potrà essere richiesto indipendentemente dalla risoluzione del contratto. Tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione dell'Organizzatore all'Espositore di volersi avvalere di detta facoltà.

Qualora l'Organizzatore si avvalga della facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, l'Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all'interno dello spazio espositivo e provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati dall'Organizzatore. L'Espositore rinuncia in proposito a ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi diritti all'eventuale successivo giudizio.

Art. 20 – Disdetta – Nel caso in cui la manifestazione, per una ragione di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato Domanda di Partecipazione. Contemporaneamente verrà restituita agli stessi la somma versata.

Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti dell'Organizzatore altra richiesta di nessun genere per alcun titolo o causale.

Nel caso in cui la manifestazione dovesse per qualunque motivo subire un'anticipata chiusura o sospensione, indipendentemente dalla volontà dell'Organizzatore, nessun indennizzo sarà dovuto agli Espositori per nessun titolo o causale.

Art. 21 – Norme tecniche – L'Espositore si impegna a prendere visione e a rispettare tutti gli articoli del presente Regolamento e degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 predisposti da Slow Food Promozione S.r.l.

Art. 22 – Foro competente – A tutti gli effetti di legge il Foro di Asti è unico competente per la risoluzione di eventuali controversie giudiziarie.

Art. 23 – È fatto divieto di smaltire gli oli esausti ed altri rifiuti assimilabili attraverso la rete fognaria presente nell'ambito dell'Area della Manifestazione; è fatto obbligo di smaltire tali residui mediante le idonee procedure previste dalla legge.

Sarà cura dell'Organizzatore prevedere un servizio di raccolta e successivo smaltimento presso discarica autorizzata di oli esausti ed altri rifiuti assimilabili.

Il comune accerterà, tramite i propri tecnici, l'inosservanza di tali disposizioni riservandosi l'applicazione di una sanzione di € 500,00 + I.V.A. e la denuncia presso gli organi competenti.

Art. 24 – È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi le merci esposte, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Espositore interessato.

Gli Espositori non potranno opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e cinematografiche del complesso espositivo e di quanto in esso contenuto, né alla vendita di tali produzioni, se disposte dall'Organizzatore stesso.

Art. 25 – Emanazione nuove norme – L'Organizzatore si riserva di emanare con immediata efficacia obbligatoria ulteriori norme e disposizioni, dandone comunicazione scritta.

Art. 26 – Rispetto delle disposizioni di legge – L'Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile, tra cui si ricordano, in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d'autore, i regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 – Gli allestimenti e i disallestimenti degli spazi assegnati dovranno seguire le date e gli orari indicati nel frontespizio del Presente Regolamento.

Art. 28 – Accesso all'Area della Manifestazione durante le operazioni di allestimento e smontaggio – L'accesso all'Area della Manifestazione sarà subordinato all'adempimento dei contenuti riportati nell'allegato 7 – REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE del presente regolamento ed all'ottemperanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza fissate dalla normativa vigente e richiamate dall'Organizzatore.

Tutti i lavoratori che prenderanno parte alle attività lavorative di montaggio e smontaggio di strutture

ed allestimenti, dovranno essere in possesso ed esibire il tesserino di riconoscimento (art. 5 Legge n. 136/2010) che dovrà contenere la fotografia, le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione, l'autorizzazione al subappalto (quando vi sia subappalto) e solo nel caso di lavoratori autonomi l'indicazione del committente.

Per gli spazi espositivi a progettazione libera, oltre a quanto precisato nei periodi precedenti, l'autorizzazione di accesso all'Area della Manifestazione sarà subordinato alla verifica di conformità del progetto elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento.

In tutti i locali al chiuso è vietato l'accesso da parte di qualsiasi mezzo dotato di motore a combustione; l'Organizzatore rimane comunque estraneo alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal Trasportatore Ufficiale o dagli Espositori per conto proprio.

Art. 29 – SMONTAGGIO ANTICIPATO - La rimozione della merce espositiva dagli stand dovrà avvenire solo ed esclusivamente nella giornata di 18 settembre 2023 dalle ore 20.30 alle ore 23.00 per l'area mercato e dalle 20.30 alle ore 24.00 per l'area cibi di strada. Prima di tale data e ora è vietato ritirare la merce in esposizione e smontare il proprio allestimento pena l'esclusione dalla prossima edizione della manifestazione e la mancata restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 5. L'accesso con i mezzi all'interno dell'Area della Manifestazione per lo smontaggio è assolutamente vietato.

Ciascun espositore è tenuto, al termine della Manifestazione, a sgomberare a propria cura e spese l'area assegnatagli, procedendo alla completa rimozione di ogni materiale. L'area in questione dovrà essere restituita all'Organizzatore nelle medesime condizioni d'uso e di pulizia in cui si trovava al momento della consegna.

Per depositare il materiale di risulta l'Organizzatore mette a disposizione degli espositori, appositi contenitori adiacenti agli spazi espositivi. L'Organizzatore si riserva nel caso in cui ciò non accadesse di addebitare l'onere per la pulizia all'espositore inadempiente.

Art. 30 – Linee Guida per la progettazione di uno spazio a ridotto impatto ambientale (vedasi Allegato 4) Tutti gli espositori sono tenuti a seguire le linee guida in materia di allestimenti eco-compatibili e gestione dei rifiuti fornite dall'Organizzatore. L'Espositore si impegna a rispettare le indicazioni che verranno fornite riguardo al sistema di raccolta differenziata funzionante durante i giorni della Manifestazione.

Art. 31 – Estintori – Tutti gli spazi allestiti a progettazione libera dovranno essere dotati di estintori (tipo 21A - 113B C con carica da 6 kg) in numero pari a 1 ogni 100 mq di spazio espositivo, come da normativa vigente. Per gli stand preallestiti sarà cura dell'Organizzatore provvedere a dotare lo spazio di estintori pari al numero necessario per ottemperare alla normativa vigente.

Art. 32 – Non è consentito l'uso della plastica – Gli shopper per la spesa e tutto il materiale per la fruizione del cibo (piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, ecc...) devono **obbligatoriamente essere biodegradabili e compostabili** in modo da poter essere smaltiti nella frazione di rifiuto organica.

A tal fine deve essere debitamente compilato, sottoscritto e restituito il modulo "Certificazione di Compostabilità e Biodegradabilità" entro la data stabilita sul modulo stesso, pena l'impossibilità di accedere al cantiere fieristico. I singoli materiali dovranno essere conformi alla norma europea EN 13432 (requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) e muniti di dichiarazione di conformità MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare). L'espositore potrà acquistare il materiale compostabile e biodegradabile direttamente dal fornitore ufficiale della manifestazione.

L'Organizzatore si riserva il diritto di obbligare l'Espositore, in sede di manifestazione, alla sostituzione del materiale per la fruizione del cibo e degli shopper qualora non fossero conformi ai requisiti di compostabilità e biodegradabilità richiesti.

Art. 33 – Agli Espositori è fatto divieto di occultare, coprire o rendere inagibili gli idranti ed i pulsanti d'allarme a servizio delle aree espositive, che dovranno essere sempre mantenuti accessibili, pronti per l'uso ed opportunamente segnalati. Inoltre, gli Espositori dovranno mantenere accessibile e ispezionabile qualunque servizio generale di Manifestazione eventualmente presente nello spazio espositivo loro assegnato (a soffitto, a parete e a pavimento), quali cassette o dispositivi di alimentazione elettrica, di alimentazione idrica o di aria compressa, telefoni e così via.

Art. 34 – Agli Espositori è assolutamente vietato apportare modifiche alle strutture installate (tensostrutture, pavimentazioni, pareti di separazione, soffitti) ed agli impianti tecnici di servizio in essere, è altresì vietato effettuare forature e/o tagli, rimuovere anche solo parzialmente le strutture installate, appendere cavi ed ogni altro oggetto alle orditure dei padiglioni e/o alle strutture portanti degli impianti tecnici di servizio.

Art. 35 – L'Organizzatore si riserva il diritto di concedere a questo proposito singole ed eccezionali deroghe, purché motivate da imprescindibili esigenze espositive e richieste con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all'apertura della Manifestazione. In questo caso l'Organizzatore emanerà apposite istruzioni e norme operative, il cui puntuale rispetto da parte dell'Espositore costituisce elemento necessario per la sussistenza della citata deroga.

Art. 36 – È vietato nascondere, spostare o rimuovere eventuali videocamere utilizzate dal sistema di sorveglianza del luogo, nonché ogni apparecchio di diffusione sonora presente; nello specifico per le videocamere di sorveglianza è fatto obbligo di mantenere sgombero il campo visivo in ogni circostanza in modo da assicurare la piena funzionalità di ciascun apparecchio.

Art. 37 – L'Organizzatore si riserva il diritto di far rimuovere o modificare a spese dell'Espositore ogni allestimento, o parte di esso che possa precludere o arrecare danno ad altri Espositori e/o al pubblico, che non abbia caratteristiche di decoro e/o di arredo conformi allo stile qualitativo della Manifestazione o che non rispetti le indicazioni del presente Regolamento.

Art. 38 – Per ogni modifica o alterazione o danno accertato dal personale di vigilanza e arrecato alle strutture o agli oggetti forniti dall'Organizzatore, verrà addebitato all'Espositore il relativo onere per il ripristino o la sostituzione.

Art. 38.1 – Slow Food può fornire l'elenco e i contatti dei fornitori ufficiali per i servizi aggiuntivi a cui gli espositori che personalizzano spazi e servizi possono rivolgersi. L'Organizzazione declina ogni responsabilità da disfunzioni o disservizi derivanti dall'utilizzo di fornitori non inclusi nell'elenco dei fornitori ufficiali.

Art. 39 – Presentazione del progetto – Ciascun Espositore è in obbligo di presentare in via preventiva all'Ufficio Tecnico designato e incaricato da Slow Food Promozione S.r.l., il progetto dell'allestimento dello spazio assegnatogli, ivi comprese le installazioni luminose. Sono richiesti la pianta ed i prospetti di ciascun lato espositivo, in scala, quotati e completi di tutti gli elementi strutturali e di arredo presenti all'interno dello spazio; ogni installazione dovrà rispettare i preposti requisiti tecnici e dimensionali stabiliti dall'Organizzatore; i suddetti documenti dovranno essere inviati via mail all'indirizzo cheese.ufficiotecnico@arneis.com

Art. 39.1 – È fatto obbligo, ad allestimento ultimato, di presentare opportuna certificazione di corretto montaggio strutturale (Modulo C.M.), debitamente compilata in ogni sua parte a cura di professionista abilitato (arch. o ing.).

Detto modulo dovrà essere inviato all'Organizzatore, o consegnato direttamente in sede, prima dell'apertura al pubblico della Manifestazione. In caso di mancata consegna del suddetto modulo di certificazione, è facoltà dell'Organizzatore di procedere con propri addetti, alle verifiche/certi cauzioni richieste, salvo addebito all'Espositore inadempiente per un importo pari a € 300,00 + IVA. È fatto obbligo per gli spazi a progettazione libera di presentare all'Organizzatore il progetto dello stand entro il **25 agosto 2023**; ogni installazione dovrà rispettare i preposti requisiti tecnici e dimensionali stabiliti dall'Organizzatore. I suddetti documenti dovranno essere inviati via mail all'indirizzo cheese.ufficiotecnico@arneis.com

Si ricorda inoltre che tutti gli impianti aventi una potenza superiore ai 6 kW dovranno essere corredati da un progetto redatto e firmato da un tecnico abilitato. Gli impianti elettrici con potenza inferiore ai 6 kW dovranno essere corredati dalla dichiarazione di conformità dell'impianto, accompagnata dalla visura camerale dell'elettricista. Questi documenti verranno ritirati presso lo spazio espositivo dalle autorità competenti.

Art. 40 – Requisiti dei materiali di allestimento (vedasi Allegato 4) – I materiali impiegati per l'allestimento degli spazi espositivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti: materiale incombustibile, ignifugo all'origine o ignifugato; è vietato l'utilizzo della moquette; vietato l'utilizzo di materiali plastici che non siano in classe 1; è vietato l'impiego di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile; è vietato l'impiego di vernici, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o 2; pareti e tendaggi devono essere realizzati con materiale in classe non superiore a 1; i pavimenti devono essere in classe non superiore a 2; i materiali utilizzati per realizzare soffitti o ciellini devono essere omologati in classe 1 provati a soffitto.

L'elenco dei materiali impiegati deve essere riportato in modo esaustivo all'interno del Modulo P.I. disponibile nell'area tecnica del portale da inviare via mail all'indirizzo cheese.ufficiotecnico@arneis.com o caricare nel portale on-line dedicato agli Espositori.

Art. 41 – Altezze – Le strutture d'allestimento perimetrali non potranno superare l'altezza di 2,50 m da terra. All'interno di una fascia di rispetto di 50 cm sarà possibile sopraelevare l'allestimento fino a un'altezza massima di 4 m, previa autorizzazione dell'Organizzatore. Le eventuali parti di altezza superiore a 2,50 m dovranno essere realizzate in modo da presentare finiture a vista da tutti i lati. Si

ricorda che è fatto divieto di apporre insegne sui lati non espositivi.

Art. 42 – Strutture a traliccio (americane) e appendimenti – Le strutture a traliccio (americane), di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento, utilizzate per il posizionamento di materiale grafico sono considerate parte dell'allestimento, devono essere sospese al di sotto dell'altezza massima di allestimento (Art. 41) ed essere installate all'interno di una fascia di rispetto di 50 cm dal perimetro dello spazio espositivo. Soltanto le americane utilizzate esclusivamente per il posizionamento di impianti apparecchi/accessori di illuminazione e/o accessori di "scena" potranno essere installate fino ad 1 metro oltre la quota massima di allestimento.

Prima dell'inizio del montaggio di ogni struttura a traliccio (americana) l'Espositore dovrà presentare all'Ufficio Tecnico designato e incaricato da Slow Food Promozione S.r.l. via mail, all'indirizzo cheese.ufficiotecnico@arneis.com, il progetto strutturale composto da un elaborato grafico definitivo ed una relazione di verifica statica firmata da tecnico abilitato. Si faccia inoltre riferimento all'Allegato 6 del presente Regolamento Generale.

Gli Espositori che hanno la necessità di richiedere la messa in opera di punti di appendimento dovranno rivolgersi preventivamente all'Ufficio Tecnico designato e incaricato da Slow Food Promozione S.r.l. e rendere disponibile un elaborato grafico di progetto correttamente quotato (in formato DWG o DXF) che evidenzia l'esatta posizione degli appendimenti. Ciascun Espositore è tenuto ad osservare ogni disposizione relativa alla verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi, di cui alla Circolare del Ministro dell'Interno n.1689 SG205/4 (Lettera Circolare Prot. N. 0006102 del 14.04.2011 074/032101.01.4109.001 agibilità del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, AREA III PREVENZIONE INCENDI).

La documentazione tecnica e/o certificativa individuata dalla sopraccitata Circolare al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" dell'installazione dovrà essere trasmessa dall'Organizzatore, sotto esclusiva responsabilità dell'Espositore al termine dei montaggi, ma prima che abbiano inizio altre attività lavorative nelle aree sottostanti l'installazione; la mancata predisposizione della documentazione comporterà di fatto l'inagibilità del luogo.

Art. 43 – È fatto divieto assoluto di modificare la struttura assegnata e occupare più superficie di quanta concessa. Qualsiasi personalizzazione dello spazio deve essere comunicata e sottoposta a insindacabile approvazione dell'Organizzatore e dovrà rispettare tutte le norme contenute nel Presente Regolamento.

Ogni modifica non verificata e che rechi danno alla struttura o all'immagine coordinata dell'evento può essere rimossa dall'Organizzatore a spese dell'Espositore. Nessun Espositore potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestie o comunque nuocere ad altro Espositore.

L'utilizzo di apparecchi scenici per la produzione di fumi, suoni o luci è severamente vietato. Non è ammessa nessuna variazione o modifica di allestimento dello spazio espositivo scelto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Organizzatore che fornirà eventuali chiarimenti.

Art. 44 – Agibilità degli stand – Negli spazi destinati al pubblico, lo stand ultimato deve essere completamente agibile per i diversamente abili; in particolare le eventuali pedane rialzate, qualora superino i 3 cm stabiliti dalle norme di riferimento, devono essere dotate di scivolo segnalato.

Art. 45 – Gestione dei rifiuti (vedasi Allegato 4) – Tutti gli espositori che personalizzano i loro spazi sono tenuti a seguire le linee guida in materia di allestimenti eco-compatibili e gestione dei rifiuti fornite dall'Organizzatore.

Art. 46 – Disposizioni per l'allestimento di spazi adibiti alla preparazione dei cibi e delle bevande (vedasi Allegato 5). I locali adibiti alla preparazione dei cibi e delle bevande dovranno rispettare le caratteristiche igienico sanitarie disposte dalla Legge 30/04/1962 n.283, dal D.P.R. 327/1980 e D.L. 155/97. A tal proposito si faccia riferimento all'Allegato 5 del presente documento.

Art. 47 – La cooperazione finalizzata all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa, il coordinamento degli interventi di prevenzione/protezione e l'informazione volta all'eliminazione dei rischi, anche dovuti alle interferenze, cui sono esposti i Lavoratori che opereranno all'interno dell'Area della Manifestazione sono promossi dall'Organizzatore dell'evento attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (nel seguito chiamato brevemente DUVRI) che sarà trasmesso in tempo utile dall'Organizzatore a tutti gli Espositori. Ogni Espositore dovrà esaminare in dettaglio le informazioni contenute nel DUVRI. Tutti gli Espositori, prima di accedere alle aree di lavoro, dovranno restituire compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato

il VERBALE DI CONSEGNA/ RICEVIMENTO DUVRI che sarà disponibile in allegato al DUVRI; con la sottoscrizione/restituzione del verbale l'Espositore, ovvero il soggetto da esso formalmente delegato, attesta l'avvenuto recepimento del DUVRI.

Si chiarisce sin d'ora che nel caso di mancata restituzione del verbale di consegna/ricevimento duvri l'accesso all'Area della Manifestazione sarà vietato.

Con la stipula del contratto di vendita dello spazio espositivo, nei casi di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d'opera legati alle attività lavorative che si svolgeranno all'interno di ciascuno spazio espositivo, l'Espositore (acquirente) assume la titolarità di Datore di Lavoro Committente, ciò premesso, sarà suo esclusivo compito organizzare, coordinare e vigilare sulle attività lavorative facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e smi.

Il DUVRI, in particolare quello elaborato dall'Organizzatore dell'evento, costituisce come stabilito al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. In particolare, l'Espositore ma anche gli altri Soggetti Appaltanti (Allestitori, Fornitori, ecc.) che dovranno operare all'interno dell'Area della Manifestazione, sono tenuti a osservare la vigente normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro e in particolare nei casi di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d'opera essi dovranno attenersi a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi.

In riferimento al presente Regolamento è predisposto all'ALLEGATO 1 - GUIDA SPECIFICA SULLA SICUREZZA "PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO" che focalizza sulle fondamentali osservanze indicate dalle vigenti norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e richiamati nel DUVRI; l'Espositore, gli altri oggetti appaltanti (allestitori, fornitori, ecc.), i subappaltatori e i lavoratori autonomi sono da subito vincolati a concretizzare quanto contenuto nella sopraindicata GUIDA SPECIFICA SULLA SICUREZZA. Con esplicito richiamo all'ALLEGATO 1 - GUIDA SPECIFICA SULLA SICUREZZA "principali adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro" per quanto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, si chiarisce sin d'ora che la mancata o tardiva presentazione della documentazione minima richiesta (vedere punti A. e B. della GUIDA SPECIFICA SULLA SICUREZZA) comporta la nullità del presente contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, in quanto carente di condizione essenziale per l'esecuzione del contratto stesso.

Art. 48 – L'Espositore è obbligato ad esaminare con attenzione ed a rispettare tutti i contenuti del presente Regolamento, che costituisce parte integrante del contratto, di acquisto dello spazio espositivo, in particolare: osservare i criteri e le indicazioni individuate per la progettazione degli spazi espositivi; attuare le disposizioni finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di allestimento e smontaggio e di equipaggiamento degli spazi espositivi.

Art. 49 – È fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio assegnato, di curare l'osservanza di tutte le norme di legge vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e igiene del lavoro. L'Organizzatore declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito, e si riserva il diritto di rivalsa qualora, dalle inadempienze sopra descritte, dovessero derivare danni all'Organizzatore.

Art. 50 – L'Espositore solleva Slow Food Promozione S.r.l. da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimenti, avanzata a qualsiasi titolo da parte di terzi, per danni a cose o persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'evento per comportamenti negligenti/dolosi, ovvero per la violazione di leggi, regolamenti ed eventuali altri provvedimenti amministrativi dell'Espositore stesso e/o di altri lavoratori/collaboratori coinvolti.

Art. 51 – L'Organizzatore rilascerà a ciascun Espositore, in base agli spazi scelti, tessere di libero ingresso (pass). Le tessere dovranno essere intestate alla persona designata quale beneficiaria e dovranno essere convalidate dal timbro della ditta espositrice.

Art. 52 – Gli Espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del regolamento, oltre a tutte quelle previste dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva dell'Espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò possa dargli diritto al rimborso o indennità di sorta. L'Organizzatore potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazioni del regolamento.

Guida specifica sulla sicurezza

PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Obblighi dell'Espositore e dei soggetti appaltanti connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:

1) Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Acquisire da ciascuna impresa appaltatrice e subappaltatrice e conservare presso il proprio spazio espositivo i seguenti documenti:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO;
- DURC CON DATA NON ANTECEDENTE I TRE MESI RISPETTO AL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO;
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI;
- DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DI CUI ALL' ART. 14 DEL D.LGS. 81/08 E SMI.

Acquisire da ciascun lavoratore autonomo e conservare presso il proprio spazio espositivo i seguenti documenti:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO;
- SPECIFICA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E SMI DI MACCHINE, ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISORIALI;
- ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE
- ATTESTATI INERENTI ALLA FORMAZIONE E L'IDONEITA' SANITARIA DEL LAVORATORE AUTONOMO OVE ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SMI;
- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) CON DATA NON ANTECEDENTE I TRE MESI RISPETTO AL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO;

2) Esaminare in dettaglio le informazioni contenute nel DUVRI e nel Regolamento Generale di Manifestazione predisposti dall'Organizzatore;

3) Segnalare prontamente all'Organizzatore eventuali rischi interferenziali non evidenziati nel DUVRI di cui al precedente punto 2;

4) Redigere un DUVRI SPECIFICO (ovvero un PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO per attività ricadenti nell'ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e smi) per le proprie specifiche attività lavorative e complementare e in accordo con quello predisposto dall'Organizzatore quando ritenuto necessario ai fini del miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro;

5) Indicare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi a ogni contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;

6) Fornire alle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare, sui divieti e sulle misure di prevenzione e di emergenza indicati nel Regolamento Generale di Manifestazione e nel DUVRI predisposti dall'Organizzatore e adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi dell'Espositore, dei soggetti appaltanti e dei subappaltatori compresi i lavoratori autonomi:

1) Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;

2) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

3) Munire il proprio personale impegnato nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità

del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione, l'autorizzazione al subappalto (quando vi è subappalto); quando si tratta di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento corredata di fotografia deve contenere le generalità del lavoratore e l'indicazione del committente.

Principali indirizzi operativi e osservanze generali per la tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro:

1) I soggetti appaltanti, inclusi gli Espositori, sono tenuti a osservare e a fare osservare alle Imprese esecutrici e lavoratori autonomi incaricati l'intero sistema normativo e regolamentare in materia di igiene, sicurezza, infortuni sul lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale. In particolare, si raccomanda l'osservanza delle normative anticovid vigenti e l'applicazione di tutte le misure di prevenzione previste. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito le principali norme in materia:

- D.Lgs 81/08 e smi
- D.M. 388 del 15/07/03
- D.M. 10/03/98
- D.M. 37 del 22/01/08
- D.M. 08/04/08
- Norme CEI di competenza
- Norme di buona tecnica varie

2) Durante le fasi di allestimento e smontaggio di ciascuno spazio espositivo i soggetti appaltanti, inclusi gli Espositori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi dovranno delimitare le aree di lavoro e predisporre opere provvisorie installate a regola d'arte in tutti i casi in cui sia necessario eliminare o, quando non possibile, limitare situazioni di rischio o pericolo nei confronti di terzi;

3) I datori di lavoro di ciascun soggetto appaltante e di ogni Impresa esecutrice devono:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi e organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- verificare che il proprio personale impegnato nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto sia munito ed esponga la tessera di riconoscimento;
- verificare che il proprio personale impegnato nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto osservi i divieti, le misure di prevenzione e sia formato in modo adeguato circa l'attuazione delle procedure di emergenza indicati nel Regolamento Generale di Manifestazione e nel DUVRI predisposti dall'Organizzatore;
- verificare che il proprio personale impegnato nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto osservi le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale messi a disposizione;
- verificare e ripromuovere le azioni di cooperazione e coordinamento in occasione di lavorazioni interferenti che possono dare luogo a situazioni di pericolo per i lavoratori al fine di individuare le opportune misure di prevenzione e protezione finalizzate alla eliminazione, ovvero alla riduzione del rischio (lavorazioni in posizione sopraelevata, taglio con emissione di polveri e trucioli, rumore, utilizzo di prodotti vernicianti, lavori di saldatura, ecc.);
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, con adeguate istruzioni e specifico addestramento portando a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi presenti;
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone, svolgano mansioni, ed effettuino lavorazioni che li espongono a un rischio grave e specifico;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- verificare che le attrezzature e gli utensili in uso siano in buono stato di conservazione e rispettino tutti i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

4) I Lavoratori delle imprese impegnate nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, compresi i lavoratori autonomi devono:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti;
- segnalare immediatamente al proprio datore di lavoro, ovvero al proprio preposto le situazioni

di pericolo di cui venissero a conoscenza;

- condurre autocarri, carrelli elevatori e ogni altro tipo di macchina operatrice (di proprietà dell'Impresa esecutrice, oppure concessi a noleggio o comodato d'uso gratuito da terzi) soltanto se in possesso dell'idoneità sanitaria alla mansione, della formazione e dell'addestramento specifici;
- condurre autocarri, carrelli elevatori e ogni altro tipo di macchina operatrice (di proprietà dell'Impresa esecutrice, oppure concessi a noleggio o comodato d'uso gratuito da terzi) attenendosi alle disposizioni contenute nei manuali di uso e manutenzione predisposti dalle case costruttrici (ingombri dei mezzi, portate massime ammissibili, pendenze massime superabili, ecc.);
- condurre autocarri, carrelli elevatori e ogni altro tipo di macchina operatrice (di proprietà dell'Impresa esecutrice, oppure concessi a noleggio o comodato d'uso gratuito da terzi) osservando scrupolosamente i divieti e le regole che definiscono la viabilità interna all'Area della Manifestazione, mantenendo sempre una velocità moderata (passo d'uomo).

5) I lavoratori delle imprese impegnate nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, compresi i lavoratori autonomi non devono:

- rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione, né intervenire su impianti e/o strutture fisse già esistenti;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro conoscenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Norme per l'allestimento dell'impianto elettrico degli stand

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 37/08 e dovranno essere impiegati esclusivamente materiali idonei all'installazione e provvisti di marchio di qualità (nazionale o estero CEE). Si ricorda inoltre che tutti gli impianti aventi una potenza superiore ai 6 kW dovranno essere corredati da un progetto redatto e firmato da un tecnico abilitato.

L'Espositore si obbliga a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto, esonerando comunque l'Organizzatore e la ditta fornitrice ufficiale degli impianti elettrici da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose a seguito di tale omesso controllo, nonché per qualsiasi altra causa.

Tutti gli impianti dovranno essere terminati 24 ore prima dell'inaugurazione.

Al momento di iniziare la realizzazione dell'impianto, gli Allestitori dovranno prendere contatto con i tecnici abilitati incaricati che procederanno quindi al controllo dei lavori, fornendo consulenze durante la realizzazione e procedendo all'attestazione di conformità ed adeguatezza alle Norme, solo dopo la quale sarà possibile effettuare l'allacciamento alla rete. Le indicazioni a cui ci si dovrà attenere nella realizzazione degli impianti sono:

- Posa a valle della presa interbloccata con fusibili, fornito dall'Organizzatore di un interruttore magnetotermico differenziale di portata confrontabile con la potenza impegnata e di taratura differenziale pari a 30 mA (0,03 A). Non saranno ammessi interruttori di taratura diversa.

Esempio:

Richiesti 1 kW (monofase)

int. m.t. bipolare diff. 6 A; $I\Delta I=30$ mA

Richiesti 10 kW (trifase)

int. m.t. quadripolare diff. 15A; $I\Delta I=30$ mA

A valle di tale interruttore magnetotermico differenziale dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici automatici quante saranno le linee in partenza. Ciascun interruttore dovrà proteggere l'apparecchiatura più debole o il conduttore di sezione più piccola. (vedi figura 1).

Gli interruttori suddetti dovranno essere collegati a parete o comunque messi ad una altezza non inferiore a 0,50 m dal pavimento. La sezione minima del cavo di alimentazione ammessa è 1,5 mm². È tollerato l'impiego di apparecchiature con conduttori originali di sezione non inferiore a 0,80 mm² e in ogni caso congruenti col carico. Sotto le pedane i cavi potranno transitare alle condizioni che:

1) non siano presenti guarnizioni o derivazioni **2)** siano multipolari di qualità FG7 e entro guaine flessibili


- Tutte le linee elettriche dovranno essere eseguite in cavo multipolare con guaina isolante, rispondente alle norme CEI 20-22. I cavi dovranno essere protetti da tubo in PVC pesante o canalina o metodo equivalente. Tutte le derivazioni dovranno essere effettuate con morsetti adeguati (cappucci isolati, ecc.) che saranno racchiusi in scatole con grado di protezione almeno IP 44.
- Messa a terra: dovranno essere messi a terra tutti gli utilizzatori fissi costituenti l'arredamento dello stand, tutte le prese, tutte le strutture metalliche, il quadretto metallico, ecc. mediante l'uso di apposito conduttore di protezione di colore giallo/verde. Non è ammesso attorcigliare i conduttori alle strutture: si utilizzino appositi capicorda o collarini.

Le prese dovranno essere del tipo protetto da portellino con molla di ritorno o alveoli schermati.

La presa di alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore a 1000 W deve disporre, subito a monte, di interruttore automatico o di valvole di protezione su tutte le fasi. Le linee di prese dovranno essere protette da interruttore magnetotermico differenziale max 10A. Le prese di corrente multiple, le prolunghie e gli adattatori non sono ammessi.


- Tutte le suddette prese dovranno essere collocate fisse ad altezza non inferiore a 20 cm dal pavimento. Tutti i faretti, in particolare quelli dotati di lampada alogena, dovranno essere collocati in posizione non accessibile ed in ogni caso lontano da materiali combustibili. Le lampade alogene dovranno inoltre essere protette da schermo in vetro e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni del costruttore in merito alle distanze minime di rispetto dagli altri corpi solidi. Tutte le lampade alogene a 12 V, oltre alla protezione in vetro, dovranno essere alimentate attraverso un trasformatore di sicurezza. In caso di montaggio su supporti combustibili tali corpi illuminanti dovranno riportare sulla targhetta identificativa la classe di temperatura "F". La botola da cui viene prelevata l'energia deve essere mantenuta accessibile; pertanto, le eventuali pedane in legno dovranno essere opportunamente sagomate in prossimità della botola stessa (vedi figura 2).

Figura 1



Le linee costituite da conduttori da mm2 1,5 saranno protette da int. m.t. da max 10A.
 Le linee costituite da conduttori da mm2 2,5 saranno protette da int. m.t. da max 16A.
 Le linee costituite da conduttori da mm2 4 saranno protette da int. m.t. da max 25A.

Figura 2



Norme di prevenzione incendi

(Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 17/5/80, del D.M. del 6/7/83 e successive modifiche ed integrazioni, del D.M. del 26/6/84, del D.M. 10/03/05 e D.M. 15/03/05).

Possono essere utilizzati per l'allestimento degli stand esclusivamente materiali omologati ai sensi del D.M. 26/6/84, secondo le classi di reazione al fuoco e sulla base delle prove eseguite dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni - Roma - e dagli Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

Pareti e tendaggi devono essere realizzati con materiale in classe non superiore a 1. I pavimenti devono essere in classe non superiore a 2. I materiali utilizzati per realizzare soffitti o ciellini devono essere omologati in classe 1 provati a soffitto, o provati come tendaggio senza gocciolamento. I materiali utilizzati a pavimento, a parete e a soffitto (ove esistenti) sui percorsi di esodo verso le uscite di sicurezza, dovranno essere in classe 1 di reazione al fuoco, in ragione, al massimo, del 50% della superficie totale, mentre la restante parte dovrà essere in classe 0. È consentito, a parete e soffitto, accoppiare due materiali combustibili solamente se il manufatto composito così formatosi è stato omologato secondo quanto previsto al punto 1.

Tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione. I prodotti ignifuganti devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti.

I materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nell'Area fieristica della Manifestazione. Il trattamento d'ignifugazione deve essere accompagnato da regolare dichiarazione, da cui risultino:

- a) la ragione sociale dell'Espositore e il numero di postazione;
- b) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento;
- c) la data dell'avvenuta ignifugazione;
- d) le dimensioni delle superfici trattate;
- e) le caratteristiche tecniche principali del prodotto adoperato;
- f) i dati anagrafici dell'esecutore, che deve apporre la propria firma per certificare la regolare esecuzione del trattamento. Tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova, che ne attestino l'omologazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché da documentazioni probanti che ne attestino la provenienza.

È vietato l'uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pitture alla nitrocellulosa e ad olio, cannucce, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o simili, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come sopra esposto.

È fatto divieto occultare, coprire o rendere in qualunque modo inagibili le cassette idranti, gli estintori portatili ed i pulsanti d'allarme a servizio delle aree espositive. Gli idranti dovranno essere sempre mantenuti accessibili, pronti per l'uso e segnalati come previsto dalle vigenti norme di legge in materia di antincendio.

È fatto assoluto divieto di utilizzare attrezzature che possono dare origine a fiamme libere, scintille e ogni altra fonte di innesco; è fatto assoluto divieto di fumare negli spazi coperti di pertinenza della manifestazione.

È fatto assoluto divieto di utilizzare gas per qualsiasi fine, anche se temporaneo.

Le strutture metalliche di rilevante impegno strutturale devono essere protette con prodotti ufficialmente certificati che ne assicurino la resistenza al fuoco in funzione del carico d'incendio, come previsto dai Decreti Ministero dell'Interno 16.02.2007 e 09.03.2007

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 6 Kg del tipo e con le caratteristiche estinguenti adatte alle classi di incendio A, B, C, e E e revisionati da non più di 6 mesi, in ragione di uno ogni 100 mq di superficie espositiva. Si ricorda in proposito che, ai sensi del D.M. Ministero Interni 20/12/82, a partire dal 19 gennaio 1987 possono essere commercializzati solo estintori di tipo approvato e che dal 20 dicembre 1998 non possono più essere utilizzati estintori privi della suddetta approvazione. In caso di inadempienza accertata dal personale a ciò preposto, l'Organizzatore provvederà d'ufficio, tramite il proprio fornitore ufficiale di attrezzature antincendio, e a totale carico dell'Espositore, ad installare gli estintori eventualmente mancanti.

Gli Espositori sono altresì tenuti ad ottemperare in maniera puntuale ad ogni altra prescrizione che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riterrà necessario impartire in occasione del proprio sopralluogo e di cui, se il caso, verrà data dall'Organizzatore opportuna comunicazione. Gli Espositori autorizzano l'Organizzatore a prendere tutte le misure ritenute necessarie ai fini di eliminare le inadempienze a quanto su esposto o ai fini di tutelare la sicurezza degli Espositori e visitatori ed il regolare svolgimento della Manifestazione.

Guida per la progettazione di uno spazio a ridotto impatto ambientale

Il “Progetto eventi a ridotto impatto ambientale” detta le linee guida per la progettazione di una Manifestazione fieristica rispettosa dell'ambientale. Di seguito alcune indicazioni generali.

Lo spazio espositivo dovrà essere progettato applicando l'approccio sistemico che prevede:

- il riutilizzo o la rigenerazione a fine evento dei componenti di allestimento (scarto = risorsa per un altro soggetto) in modo da prolungarne il ciclo di vita ed evitarne un repentino smaltimento;
- la valorizzazione di materiali locali;
- l'utilizzo di materiali che non contengano sostanze o componenti dannosi per l'ambiente e per la salute dell'uomo; L'espositore ha l'obbligo di utilizzare detersivi e prodotti per la pulizia che siano biodegradabili ed ecologici. L'organizzazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione di tale norma.
- l'utilizzo di materiali ecocompatibili che, nelle fasi di produzione, prevedano politiche di efficienza energetica e di riduzione dei fattori emissivi dannosi per l'ambiente e per la salute dell'uomo;
- l'utilizzo di corpi illuminanti a ridotto impatto ambientale;
- evitare l'utilizzo di colle chimiche favorendo l'impiego di colle naturali o strutture di allestimento a incastro, facilmente disassemblabili;
- ove necessario l'utilizzo di tessuti o supporti rigidi per la comunicazione, è necessario l'utilizzo di supporti ecocompatibili. Da evitare supporti in pvc o derivati plastici. È indispensabile la scelta di materiali riciclati, riciclabili o utilizzabili a fine Manifestazione in diversi ambiti applicativi. Ridurre la quantità di materiali cartacei prodotti e per quelli individuati come necessari è auspicabile l'utilizzo di carte certificate (FSC/PEFC) o di carte riciclate/riciclabili (stampa con inchiostri e solventi a minor impatto ambientale);
- è assolutamente vietato l'utilizzo della moquette o di altro materiale non ecocompatibile per la copertura della pavimentazione ad eccezione delle aree adibite alla manipolazione e trasformazione dei cibi (cucine).

Disposizioni per l'allestimento di spazi adibiti alla preparazione dei cibi e delle bevande

I locali adibiti alla preparazione dei cibi e delle bevande dovranno rispettare le caratteristiche igienico sanitarie disposte dalla Legge 30/04/1962 n.283, dal D.P.R. 327/1980 e D.L. 155/97. Prima di iniziare l'attività l'Espositore dovrà chiedere all'Unità Sanitaria Locale il rilascio dell'autorizzazione igienico sanitaria. L'espletamento di tale pratica potrà avvenire tramite Guida ai Servizi. In particolare, i locali adibiti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di locali distinti e separati:

1. per il deposito delle materie prime;
2. per la produzione preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;
3. per il deposito dei prodotti finiti;
4. per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione;
5. per il locale spogliatoio;
6. per la raccolta differenziata.

L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere 1, 2, 3 e 4 siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza: Costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
Sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
Rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario;
Dotati di pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
Provvisti di impianti, attrezzature e utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo;
Provvisti di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura e il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario; ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi e lavamani, con idonei comandi di erogazione non manuali, Facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione;
Ove esistano punti cottura che determinano emissioni di fumi, questi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione. L'Espositore è tenuto, in tal caso, a inviare comunicazione all'Ufficio Tecnico di Slow Food Promozione S.r.l, il quale fornirà tutte le indicazioni sulla procedura da seguire per la fuoriuscita dei condotti di aspirazione e sui relativi costi. Si rende noto che sarà onere dell'Espositore verificare che il proprio sistema di aspirazione sia compatibile con il condotto di espulsione dei fumi fornito, in esclusiva per l'Organizzatore, dal fornitore ufficiale; l'Espositore deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura compresa la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. L'Espositore deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

Analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

Individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

Decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; Individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

Riesame periodico, e in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

Per ciò che riguarda l'igiene, abbigliamento e pulizia del personale si faccia riferimento all'Art. 42 del D.P.R. 327/80.

Norme per l'allestimento


STRUTTURE A TRALICCIO (AMERICANE) E CARICHI SOSPESI VERIFICA DELLA SOLIDITÀ E SICUREZZA

Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 1689 del 1 aprile 2011 Lettera Circolare Prot. N. 0006102 del 14.04.2011 074/032101.01.4109.001 agibilità del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZATECNICA, AREA III PREVENZIONE INCENDI.

Definizione di "carico sospeso": qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili. Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, strutture a traliccio, appendimenti, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Documentazione tecnica e/o certificativa OBBLIGATORIA

Lo schema sotto riportato (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.



Legenda:

- A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
- B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);
- C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);
- D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta);
- E. Motore/paranco (eventuale);
- F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
- G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, strutture a traliccio).

Si segnala di seguito la documentazione necessaria ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue;
4. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento tra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o a di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/Paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento tra motore, collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

Requisiti di accesso all'area della manifestazione

Per gli espositori con spazi espositivi preallestiti l'autorizzazione all'accesso all'area della Manifestazione sarà concessa in seguito alla ricezione da parte dell'Organizzatore della seguente documentazione (da caricare sul portale):

SICUREZZA

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER AZIENDA ESPOSITRICE (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, ART. 32 E SEGUENTI DEL CONTRATTO DI ACQUISTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO) E DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
- b) IL VERBALE DI CONSEGNA/RICEVIMENTO DUVRI compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato (il verbale verrà inviato contestualmente al DUVRI di Manifestazione); l'Espositore, con la firma del suddetto verbale, si impegna ad inoltrare e informare i propri dipendenti, nonché allestitori riguardo ai rischi presenti nel luogo di lavoro ed alle misure di prevenzione e emergenza adottate dall'Organizzatore.

Per gli espositori con spazi espositivi a progettazione libera e con spazi espositivi preallestiti di superficie superiore o uguale a 25 mq l'autorizzazione all'accesso all'area della Manifestazione sarà concessa in seguito alla ricezione da parte dell'Organizzatore della seguente documentazione (indirizzo email: cheese.ufficiotecnico@arneis.com):

PROGETTAZIONE

- a) Il progetto di allestimento;
- b) Modulo P.I. (presente nella guida ai servizi) contenente la descrizione dei materiali utilizzati e relative classi di resistenza al fuoco.
N.B.: Nel caso in cui non vengano effettuate operazioni di allestimento strutturale sarà comunque necessario inviare una mail all'indirizzo cheese.ufficiotecnico@arneis.com contenente la descrizione delle lavorazioni che verranno effettuate all'interno della propria area espositiva.
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER AZIENDA ESPOSITRICE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
- d) La documentazione che attesti l'idoneità tecnica della società/impresa appaltatrice, delle eventuali società/impresе subappaltatrici e dei lavoratori autonomi quando coinvolti nelle attività lavorative di montaggio, smontaggio ed equipaggiamento dello spazio espositivo:
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER IMPRESA (MOD. A) E DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (solo nei casi di affidamento di lavori di allestimento ad altra società/impresе);
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER LAVORATORE AUTONOMO (MOD. B) E DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (solo nei casi di affidamento di lavori di allestimento ad altro lavoratore autonomo);
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER IMPRESA FAMILIARE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (solo nei casi di affidamento di lavori di allestimento ad altra impresа familiare);
- e) IL VERBALE DI CONSEGNA/RICEVIMENTO DUVRI compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato (il verbale verrà inviato contestualmente al DUVRI di Manifestazione); l'Espositore, con la firma del suddetto verbale, si impegna ad inoltrare e informare i propri dipendenti, nonché allestitori riguardo ai rischi presenti nel luogo di lavoro ed alle misure di prevenzione e emergenza adottate dall'Organizzatore.

N.B.: si raccomanda ciascun espositore affinché prenda coscienza dei contenuti e disposizioni in materia di SICUREZZA ART.32 E SUCCESSIVI del contratto di acquisto dello spazio espositivo. (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ) e renda disponibile presso il proprio spazio espositivo copia della documentazione richiamata nell'ALLEGATO 1 - GUIDA SPECIFICA SULLA SICUREZZA.

AVVERTENZA: come già chiarito nell'art.28 del Regolamento Generale e come sarà ribadito anche all'interno del DUVRI di Manifestazione, tutti i lavoratori che opereranno durante le fasi di montaggio, smontaggio ed equipaggiamento degli spazi espositivi dovranno essere in possesso ed esibire il tesserino di riconoscimento aziendale; la mancanza del tesserino di riconoscimento o l'incompletezza dello stesso rispetto ai contenuti minimi fissati dalla normativa comporterà l'immediato allontanamento del lavoratore.